

# Schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2009/28/CE sull'energia: le osservazioni

---

17 Febbraio 2011

Le Commissioni riunite Ambiente e Attività Produttive della Camera dei Deputati e la Commissione Industria del Senato, hanno reso un parere favorevole al Governo, con numerose osservazioni e condizioni, sullo Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" (**Atto 302**, Relatori, rispettivamente, gli On. Guido Dussin - LNP - e Luigi Lazzari - PdL - ed al Senato, la Sen. Simona Vicari - PdL), approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 30 novembre scorso. **Alcuni rilievi** mossi dalle Commissioni **recepiscono quanto richiesto ed auspicato dall'ANCE** (si veda, al riguardo, la notizia su "Interventi Ance" del 3 febbraio 2011).

In particolare, le Commissioni della Camera dei Deputati hanno posto, nel parere approvato, quale **Condizione**, tra le altre:

- integrare l'art. 9 del provvedimento in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti prevedendo che **gli obblighi dei Regolamenti edilizi comunali sulle fonti rinnovabili** diversi da quelli fissati dal decreto o dalle leggi regionali **siano aggiornati decorsi 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento** in oggetto in Gazzetta Ufficiale.

e, tra le **Osservazioni**:

- all'articolo 39 sull'entrata in vigore del provvedimento, "valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente: «Salvo quanto previsto dal successivo periodo, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. **L'articolo 9 entra in vigore 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.** Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare»;

- "valuti il Governo l'opportunità di **individuare** con maggiore chiarezza **gli strumenti da adottare per la produzione di energia da fonti rinnovabili**, rimuovendo le barriere che pongono ostacoli allo sviluppo di alcune tecnologie e semplificando le procedure ed i percorsi autorizzativi";

- "con riferimento ai meccanismi autorizzativi di cui agli articoli 5 e 6, valuti il Governo l'opportunità di **chiarire meglio la tipologia degli impianti ed i casi ai quali si applica l'autorizzazione unica e la procedura abilitativa semplificata e come tali norme si coordinano con la DIA e la SCIA** come modificate dal DL n. 78 del 2010";

- "valuti il Governo l'opportunità di **semplificare ulteriormente il processo di autorizzazione e di realizzazione degli impianti**";

- "valuti il Governo l'opportunità di **prevedere un miglioramento del quadro normativo relativo ai vincoli per la realizzazione di impianti fotovoltaici**, ferma restando la necessità di un'attenta tutela dei beni paesaggistici".

La Commissione del Senato, nel parere approvato, ha posto, tra le altre, le seguenti **Condizioni**:

- con riferimento all'articolo 5 in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, "valuti il Governo **l'introduzione di una procedura autorizzativa ad hoc, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i nuovi impianti di fonti rinnovabili** costruiti in sostituzione dei vecchi impianti";

- con riferimento all'art. 8, in materia di requisiti e specifiche tecniche degli impianti alimentati da

fonti rinnovabili ai fini dell'accesso agli incentivi nazionali, "si segnala la necessità di escludere dall'applicazione dei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 8 i terreni marginali, incolti, abbandonati, le aree industriali dismesse o dichiarate inquinate ai sensi delle disposizioni nazionali, regionali o locali, nonché le aree del demanio militare e le cave esaurite. Al fine di incentivare gli Enti locali all'utilizzo prioritario dei terreni di cui sopra, **il Governo può individuare delle procedure semplificate per la realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili anche attraverso il ricorso al project financing**";

- sempre con riferimento all'art. 8, "si valuti l'opportunità che **i Comuni nei loro strumenti di pianificazione urbanistica e di regolamentazione edilizia privilegino le installazioni in aree già fabbricate** con priorità per gli stabilimenti industriali artigianali e commerciali e sempre con gli stessi strumenti incentivino soluzioni innovative per l'utilizzo di impianti fotovoltaici in aree urbane di particolare pregio"".

e, tra le **Osservazioni**:

- integrare l'articolo 11 del provvedimento, in materia di certificazione energetica degli edifici, prevedendo che **"l'attestato di certificazione energetica per immobili ricadenti nelle classi A e A+ nelle "Linee guida per la certificazione energetica degli edifici"", è rilasciato dai tecnici abilitati, in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, che operino sotto accreditamento dell'Ente Unico Nazionale di Accreditamento o di equivalente ente europeo"**";

- all'art. 25 in materia di regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, **"si introducano forme di incentivazione per la promozione dell'efficienza energetica individuando anche dei meccanismi premiali per le Regioni che attuano programmi di incentivazione dell'efficienza energetica**, nonché campagne di informazione, sensibilizzazione e formazione gratuita ai cittadini, in relazione ai loro diritti"";

- "in merito agli obiettivi da raggiungere entro il 2020, valuti il Governo di individuare **nell'ambito della prossima Strategia energetica nazionale dei singoli obiettivi da raggiungere annualmente**, differenziati per tipologia di fonte rinnovabile, tenendo altresì conto dei progressi compiuti negli anni precedenti e degli apporti forniti dalle nuove tecnologie"";

- **"per gli edifici nuovi o nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti o nell'ipotesi di edifici di superficie netta calpestabile superiore a 1000 mq, per i quali si proceda alla ristrutturazione dell'impianto termico o della totalità dei singoli impianti termici, si prevedano i seguenti requisiti di copertura da fonti energetiche rinnovabili:** una quota pari al 50 per cento per la produzione di acqua calda sanitaria e una quota pari al 20 per cento per il fabbisogno relativo al riscaldamento e al raffrescamento"".

Lo Schema, su cui è stato reso il parere della Conferenza Unificata (si veda, al riguardo, la notizia su "Sintesi dei lavori - Conferenze istituzionali" del 3 febbraio 2011), tornerà ora al Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva.

Si veda precedente del 23 dicembre 2010.

Si allega il testo dei pareri resi dalle Commissioni riunite Ambiente e Attività Produttive della Camera dei Deputati e dalla Commissione Industria del Senato.

[2604-Parere reso dalla Commissione del Senato.pdf](#)[Apri](#)

[2604-Parere reso dalle Commissioni riunite della Camera.pdf](#)[Apri](#)